

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 14/38/2012

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. n. 21, con sentenza n. 245, depositata il 21.06.2010, ha respinto il ricorso di P.U.K. Illuminazione S.r.l., avverso Avvisi di Accertamento - IVA - IRES - IRAP 2004, contro Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Monza e Brianza.

Con l'avviso impugnato l'Ufficio aveva accertato un maggior reddito di impresa da € 60.867,00 a € 176.262,00; un aumento della base imponibile IRAP da € 474.562,00 a € 589.262,00 e una maggiore imposta ai fini IVA pari ad € 20.808,00 + sanzioni per € 57.120,00 (cumulo giuridico). Nel primo grado di giudizio la ricorrente aveva eccepito la nullità dell'avviso di accertamento per totale carenza di prova delle pretese erariali. In particolare aveva fatto presente che le operazioni poste in essere con le società Reflexa s.a.s. e Lighrtex (società che insieme alla ricorrente erano gestite dai medesimi soci) sarebbero state reali ed effettive perchè la merce sarebbe stata effettivamente ceduta alla clientela finale.

I primi giudici, nel motivare il rigetto del ricorso rilevavano che, alla luce di una pluralità di elementi probatori ed indiziari connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza, era da ritenersi che la contabilizzazione di 5 fatture di acquisto emesse da Reflexa s.a.s., relative a spese sostenute per attività di intermediazione; dovessero essere considerate inesistenti. Avevano rilevato, inoltre che la società ricorrente non era stata in grado di dare la prova della reale intermediazione prestata da Reflexa s.a.s. per le vendite nei confronti della Lighrtex, società gestite dai medesimi soci.

In data 30.07.2010 la contribuente proponeva appello con richiesta di riforma della sentenza impugnata ed annullamento dell'avviso impugnato con vittoria delle spese.

La contribuente adduce sostanzialmente le seguenti ragioni.

1) Omessa motivazione della sentenza in ordine alla indeducibilità fiscale delle "provvigioni passive" retribuite al Reflexa S.a.s. In particolare non sarebbero stati considerati tutti gli elementi e le specifiche prove fornite con il ricorso introduttivo. Così: a) non vi sarebbero prove specifiche di evasione; b) necessità di dover veicolare le vendite operate all'estero a favore della clientela finale procacciata da "Reflexa" attraverso operazioni di cessione effettuate a favore di "Lighrtex" a causa delle esistenza di accordi di esclusiva già sottoscritti all'estero; c) esistenza di valide motivazioni economiche e commerciali sottostanti la costituzione delle società Lighrtex e Reflexa; d) la mancata dimostrazione da parte dell'Ufficio del ruolo di soggetto fittiziamente interposto esercitato da Reflexa; e) la ininfluenza della corrispondenza delle compagini sociali delle società coinvolte nelle operazioni; f) in ogni caso l'importo che avrebbe costituito l'indebito risparmio avrebbe dovuto determinare una imposta pari ad € 13.770,00.

2) Illegittimità del rilievo operato dall'ufficio in relazione disconoscimento del costo delle provvigioni fornite da Reflexa. a) violazione del principio dell'onere della prova da parte dell'Ufficio (non vi sarebbe alcuna traccia effettiva della fittizietà della attività di intermediazione, se non la corrispondenza delle compagini sociali); b) impossibilità di rettificare corrispettivi pattuiti in ambito contrattuale. c) dimostrazione della reale motivazione economica finalizzata alla costituzione delle società, (implementazione attività di Puk attraverso la stipulazione di vantaggiosi accordi commerciali con gli operatori economici esteri direttamente con la società Lighrtex; Puk non poteva vendere all'estero i propri prodotti con il proprio marchio, per cui al momento della acquisizione di nuova

clientela all'estero, per effetto della attività di Reflexa, questi beni venivano ceduti a Lightex che li confezionava e rivendeva con il proprio marchio.

- In data 9.11.2008 si costituiva in giudizio l'Ufficio, formulando proprie controdeduzioni, con richiesta di conferma della sentenza impugnata e dichiarazione di legittimità dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.

- L'Ufficio conferma le censure già sollevate nel primo grado di giudizio: a) coincidenza societaria tra le tre società interessate; b) carenza di argomentazioni idonee addotte dalla società appellante; c) inesistenza di valide ragioni economiche funzionali a giustificare la intermediazione della Reflexa e il conseguente pagamento delle provvigioni.

Motivazioni

L'appello della contribuente, a giudizio della Commissione, non è fondato. E' necessario premettere che l'Ufficio aveva instaurato con la società appellante, Puk Illuminazione Srl, un contraddittorio, finalizzato ad acquisire tutti i dati inerenti la situazione contabile, con riferimento anche alle società che con essa intrattenevano rapporti. Era risultato che la appellante aveva una compagine sociale composta da due soci al 50% Me. Da. e Me. St.. La società Reflexa s.a.s., con oggetto sociale la assunzione di mandati di agenzia e rappresentanza di commercio, aveva due soci accomandanti, sempre Me. St. e Da., come visto titolari della PuK s.r.l., che figuravano anche soci d'opera della prima.

La società Lightex, infine, incaricata di vendere i prodotti di PUK al cliente finale, era anch'essa costituita dai soci Me. St. e Da., ciascuno al 50%.

Dalle verifiche dell'Ufficio risultava, inoltre, che tra tutti i clienti procurati dalla Reflexa, una cospicua movimentazione del cliente Lightex, corrispondeva al 49,18% di tutto il fatturato intermediato.

In conseguenza di ciò l'Ufficio qualificava come inesistenti e pertanto da disconoscere, n. 5 fatture per attività di intermediazione emesse da Reflexa nei confronti della appellante.

Secondo la Commissione le argomentazioni addotte dalla contribuente fondate prevalentemente su motivazioni economiche e finalità strategico commerciali, dirette a giustificare le provvigioni per intermediazioni corrisposte a Reflexa, non convincono.

E' indubitabile, infatti, che con la predetta intermediazione si verrebbe a realizzare un sensibile aumento dei costi, del tutto immotivato, che mal si concilia proprio con la finalità di massimizzare i profitti, prefigurata dalla contribuente stessa.

Oltretutto la prova evidente, che non poteva esservi stata alcuna attività di intermediazione, sembra scaturire dalla constatazione che la società Lightex incaricata di movimentare i beni, altro non è che una società strumentale, costituita dagli stessi soci, per effettuare vendite all'estero, ma sempre riconducibile alla società appellante.

La società appellante per confutare le conclusioni cui era pervenuto l'Ufficio, confermate dai primi giudici, rivendica il principio della libertà delle scelte imprenditoriali garantite dall'art. 41 della Costituzione. Il predetto principio, come è noto, incontra dei limiti rinvenibili nella stessa Costituzione, tant'è che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, le scelte imprenditoriali sono sindacabili da parte della A.F. tutte le volte che la antieconomicità delle operazioni conseguenti tali scelte, sia talmente evidente da mettere in dubbio la inerenza delle stesse alla determinazione del reddito di impresa.

Nel caso all'esame, come si è visto, i costi per la intermediazione sono da considerarsi immotivati, non essendo stata addotta nessuna valida ragione e/o prova per sostenere che in assenza di tale attività si sarebbe verificato un calo dei profitti.

Viceversa le presunzioni addotte dall'Ufficio, (la antieconomicità della gestione per l'appunto; la coincidente compagine sociale delle tre società coinvolte; il fatturato della Lightex corrispondente a circa il 50% di tutto il fatturato intermediato da Reflexa), da ritenersi gravi, precise e concordanti, pur in presenza di contabilità regolare, giustificano ampiamente il disconoscimento operato dalla A.F in ordine alla indebita deduzione di spese per operazioni inesistenti a termini dell' art. 109 1 ° e 5° comma del TUIR.

Per le ragioni sopra espresse, da ritenersi assorbenti rispetto alle molteplici argomentazioni articolate dalla contribuente, l'appello non può essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza impugnata. Spese a carico della società soccombente vengono liquidate in €2.000,00, (duemila).